

STRALCIO VERBALE CONSIGLIO NAZIONALE 15 DICEMBRE 2014

Il Consiglio Nazionale delibera di ratificare all'unanimità i seguenti provvedimenti di Giunta Nazionale:

- n. 221 del 3/11/2014 *Area Legale e Riconoscimenti – Ripartizione degli ingressi degli atleti stranieri non appartenenti alla Comunità Europea fra le varie FSP del CIP nel modo seguente:*
- n. 14 quote alla FIPIC
 - n. 3 quote alla FINP
 - n. 2 alla FISPIC
 - n. 1 alla FISPES
- n. 222 del 3/11/2014 *Area Legale e Riconoscimenti – Approvazione Principi di Giustizia Sportiva*
- n. 224 del 15/12/2014 *Area Finanza e Controllo – Approvazione V Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2014*

Il Consiglio Nazionale, altresì, approva all'unanimità le seguenti delibere:

- *Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione Documento Previsionale 2015*
- *Area Legale, Riconoscimenti e Promozione - Emanazione Codice Giustizia Sportiva che deve essere osservato dalle FSP e DSP (ai sensi dell'art 6, comma 4 lett b) dello Statuto Cip – emendamento in fase di approvazione da parte del competente Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).*
- *Area Legale, Riconoscimenti e Promozione - Istituzione Commissione Interfederale di Garanzia attraverso l'introduzione del nuovo articolo 12 bis dello Statuto Cip - Commissione Interfederale di Garanzia*
“È istituita presso il Cip, con funzioni consultive in materia giuridico sportiva per il Cip e per le singole Entità Sportive paralimpiche riconosciute dal CIP, che ne facciano richiesta, la Commissione Interfederale di Garanzia.
La Commissione è composta da un numero di componenti pari al numero delle Federazioni riconosciute solo dal CIP (attualmente 7) nominati uno per ogni Federazione, dal Consiglio Federale, con maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La composizione della Commissione è ratificata dalla Giunta Nazionale previo riscontro dei requisiti professionali di cui sopra in capo ai designati.
Alla Commissione è, altresì, demandato il compito di individuare per le Federazioni e Discipline riconosciute dal Cip e non anche dal Coni, con determinazione non più sindacabile,

anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, nonché i Procuratori Federali, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice.

La Commissione adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo.

Le Federazioni applicano la procedura di cui al comma 3, anche per la nomina del Giudice sportivo nazionale e dei componenti della Corte sportiva di appello.

Per tutto quanto attiene al funzionamento di detta Commissione si rimanda ai "Principi di Giustizia Sportiva" cui devono uniformarsi gli statuti federali ed al Codice di Giustizia Sportiva"